



COMUNE DI MOZZO

(Provincia di Bergamo)

REG. N. 1 / 16

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI
POLIZIA LOCALE**

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del servizio di Polizia Locale

Art. 5 - Coordinamento dell'attività

Art. 6 - Protezione civile ed emergenze

CAPO III – PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7 - Dotazione organica e configurazione del personale della polizia locale

Art. 8 - Rapporto gerarchico

Art. 9 - Attribuzioni e doveri del Responsabile

Art. 10 - Attribuzioni e doveri dei graduati di Polizia Locale

Art. 11 - Funzioni degli operatori di polizia locale

Art. 12 - Doveri degli operatori di polizia locale

Art. 13 - Aggiornamento e formazione degli agenti di Polizia Locale.

Art. 14 - Ordine di servizio

Art. 15 - Obbligo di permanenza in servizio

Art. 16 - Reperibilità

Art. 17 - Tessera di riconoscimento

Art. 18 - Placca di servizio

CAPO IV – UNIFORME

Art. 19 - Uniforme degli operatori di Polizia Locale

Art. 20 - Obbligo di indossare l'uniforme

Art. 21 - Cura della persona e dell'uniforme

Art. 22 - Saluto

Art. 23 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Art. 24 - Veicoli in dotazione

Art. 25 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

CAPO V – MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 26 - Missioni ed operazioni esterne – rappresentanza

Art. 27 - Servizi esterni extraistituzionali

Art. 28 - Riposo settimanale Al personale della Polizia municipale spetta almeno un giorno di riposo settimanale.

Art. 29 Ferie - Il personale della Polizia Locale ha diritto alle ferie nella misura e con la disciplina previste dalle norme in vigore.

CAPO VII – RICOMPENSE - PUNIZIONI - DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 30 - Ricompense

Art. 31 - Punizioni

Art. 32 - Difesa in giudizio

Art. 33 - Assicurazione

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Efficacia dei servizi di Polizia Locale

Art. 35 - Violazioni

Art. 36 - Comunicazione del regolamento

Art. 37 - Norma di rinvio

Art. 38 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio associato della funzione di Polizia Locale nell'ambito dei territori dei Comuni aderenti alla convenzione per la gestione associata.

La Polizia Locale costituisce il complesso delle attività di vigilanza e comprende: polizia urbana, amministrativa, edilizia, commerciale, stradale, ambientale, ogni altra attività di polizia facente parte delle materie di competenza propria dei comuni ed in quelle comunque delegate, così come previsto dalla legge 07 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6.

Le attività di cui al presente regolamento sono suddivise nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva delle amministrazioni comunali di incrementare i livelli di sicurezza urbana e tenuto conto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Nello svolgere le attività deve darsi prevalenza all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2 – Istituzione del Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Ai sensi della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni è istituito il Servizio Intercomunale di Polizia Locale, che in esecuzione dei predetti atti e nel rispetto dei principi e degli indirizzi della Legge 07 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa del Servizio Intercomunale di Polizia Locale è corrispondente ai territori dei Comuni aderenti alla gestione associata.

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge; a tal fine riveste, nell'ambito territoriale dei Comuni di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- agente di polizia giudiziaria ai sensi e nei limiti dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della legge 07 marzo 1986 n. 65;
- ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi e nei limiti dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale, dell'art. 5 della Legge 07 marzo 1986 n. 65, riferita al comandante ed agli addetti al coordinamento e controllo;
- agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, ai sensi dell'art. 3 della legge 07 marzo 1986 n. 65; detta qualità viene conferita dal prefetto a tutti gli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 07 marzo 1986, n. 65;
- agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- referente leale e diligente della pubblica amministrazione locale cui appartiene.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del servizio di Polizia Locale

La Conferenza dei Sindaci, nello svolgimento delle funzioni di autorità della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla

legge e dai regolamenti ai sensi dell'art. 2 della legge 07 marzo 1986 n. 65, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia ed altri enti destineranno agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Responsabile del Servizio risponde alla Conferenza dei Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco territorialmente competente.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo scambio di informazioni e di collaborazione alle altre forze di polizia dello stato.

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni in gestione associata, e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre Forze di Polizia. Qualora sia avanzata esplicita, motivata richiesta, per particolari operazioni, da parte delle competenti Autorità, tale collaborazione potrà avvenire previa autorizzazione della Conferenza dei Sindaci. La predetta autorizzazione potrà essere data dal Responsabile del Servizio nei casi di particolare urgenza ma, del fatto, dovrà essere data notizia alla Conferenza dei Sindaci appena possibile.

Art. 5 - Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le altre forze dell'ordine o della protezione civile o con persone che svolgono attività socialmente utili, il Sindaco territorialmente competente promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato e le persone che svolgono attività socialmente utili possono collaborare, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale competente per territorio, con il Servizio Intercomunale di Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi, dei giardini pubblici e del patrimonio comunale, sorveglianza degli alunni nei percorsi casa-scuola.

Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Protezione civile ed emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco competente territorialmente ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini al personale dipendente.

E' possibile richiedere, qualora necessario e nelle forme previste dalla Regione Lombardia, il servizio SMART istituito dalla regione Lombardia, per usufruire della tecnologia del monitoraggio aereo.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7 - Dotazione organica e configurazione del personale della Polizia Locale

L'organico del Servizio è determinato su indirizzo della Conferenza dei Sindaci in relazione agli obiettivi, alle esigenze di servizio e agli standard regionali, nel rispetto della convenzione.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché alle norme generali in materia d'organico.

Il Servizio di Polizia Locale è costituito o può essere costituito:

- a) Responsabile;
- b) Vice Responsabile;
- c) Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale.

Il Vice Responsabile è individuato e nominato dal Responsabile.

Per l'espletamento dei compiti d'istituto il Servizio di Polizia Locale, è organizzato per settori d'attività, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in relazione alla morfologia dei territori di competenza, ai flussi della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche della comunità, nel rispetto delle disposizioni e dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, nonché in ottemperanza alle disposizioni dei Sindaci dei Comuni partecipanti alla gestione associata.

Il Servizio Intercomunale è dislocato su una sede centrale e n. 1 distaccamento corrispondenti agli uffici di Polizia Locale dei Comuni convenzionati.

L'organizzazione strutturale del Servizio è stabilita dal Responsabile, secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci e deve essere rapportata a criteri di razionalità che tengano conto dell'organico in essere e delle esigenze cui far fronte.

La titolarità delle funzioni in materia di Polizia Locale resta ferma in capo ai Sindaci dei Comuni appartenenti alla gestione associata. Essi, per l'assolvimento del servizio in questione, si avvalgono del Servizio Intercomunale di Polizia Locale.

La Conferenza dei Sindaci, nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive di massima e vigila altresì sull'espletamento del servizio.

La Conferenza dei Sindaci provvede a trasmettere le suddette direttive al Responsabile del Servizio, dopo averle coordinate e stabilite le priorità, nel rispetto degli accordi presi con i Sindaci.

Il Responsabile del Servizio è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del Servizio di Polizia Locale.

Al Responsabile devono essere trasmesse tutte le istanze, atti e segnalazioni e le richieste di intervento.

Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 4.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica dei rispettivi comuni di appartenenza degli operatori di Polizia Locale, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal Responsabile.

Art. 9 - Attribuzioni e doveri del Responsabile

Il Responsabile del servizio è responsabile verso i Sindaci e verso la Conferenza, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art.9 della legge n.65/86.

In conformità agli obiettivi dell'Amministrazione, alla cui determinazione collabora, il Responsabile:

- a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dalla Conferenza dei Sindaci;
- b) emana direttive, disposizioni, ordini di servizio e vigila sull'espletamento del servizio;
- c) può intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio;

e) dispone l'assegnazione del personale ai vari incarichi assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;

f) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni aderenti alla gestione associata allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

g) presenta alle Amministrazioni comunali eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia Locale;

h) provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando, appena possibile le iniziative adottate alla Conferenza dei Sindaci e al Sindaco competente per territorio;

i) adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio;

j) provvede, altresì, con particolare riferimento alla atipica attività di polizia locale, alle attività di studio, ricerca ed elaborazioni di progetti, piani e programmi e al controllo e verifica dei risultati complessivi conseguiti dal Servizio di Polizia Locale;

k) rappresenta il Servizio di Polizia Locale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di particolari manifestazioni e cerimonie pubbliche.

In caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio è sostituito dal Vice Responsabile.

Il Responsabile del Servizio è tenuto ad indossare l'uniforme quando rappresenta la Polizia Locale in occasione di cerimonie, manifestazioni e funzioni civili e religiose.

Art. 10 - Attribuzioni e doveri dei graduati di Polizia Locale

I graduati coadiuvano il Responsabile, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia e il disimpegno degli incarichi che gli sono stati affidati.

Devono in modo particolare:

- sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al servizio di polizia locale, controllando il regolare andamento dei servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al responsabile gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento degli stessi;
- curare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- sostituire il responsabile in caso di sua assenza od impedimento. Spetta al Vice Responsabile il compito di sostituire il Responsabile durante la sua assenza; in caso di assenza del Responsabile e del Vice Responsabile detto compito spetta all'agente con maggiore anzianità di servizio.

Art. 11 - Funzioni degli operatori di Polizia Locale

Gli operatori appartenenti al Servizio Intercomunale di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dei Comuni in gestione associata e nelle materie di competenza, provvedono a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico-sanitaria, accertandone e contestandone le violazioni;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere ai compiti d'informazione, di raccolta di notizie, di accertamenti, di rilevazioni previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

- svolgere gli altri compiti ad essi demandati dalla legge e dai regolamenti;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni uso illecito;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza.

Art. 12 - Doveri degli operatori di Polizia Locale

Gli operatori appartenenti al Servizio Intercomunale di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Gli operatori del Servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono;

- nei rapporti interni:
 - qualunque sia la qualifica posseduta, attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio;
 - presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine giornaliero di servizio, presso la sede o il distacco, di propria appartenenza organica o no, in casi eccezionali, nel luogo stabilito, nella tenuta prescritta e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme, comunicare con largo anticipo eventuali assenze con relativa giustificazione;
 - informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive;
 - compilare il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- nei rapporti esterni:
 - vigilare sul buon funzionamento dei pubblici servizi nelle vie e piazze del comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
 - esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - rispettare la gerarchia all'interno del Servizio Intercomunale;
 - accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
 - in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente per dividere i contendenti richiedendo, all'occorrenza, la collaborazione degli operatori di polizia locale in servizio e, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
 - intervenire contro chiunque eserciti abusivamente il commercio;
 - depositare gli oggetti smarriti o abbandonati rinvenuti o ricevuti in consegna al proprio ufficio redigendo gli atti relativi;
 - vigilare sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione;
 - quali agenti od ufficiali di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
 - vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa, annonaria;
 - in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:

- le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'amministrazione comunale territorialmente competente;
- vengano evitate risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
- sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi e degli strumenti di autotutela o di difesa personale è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge.

Il Sindaco territorialmente competente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al personale che si trovi coinvolto in conseguenza di fatti od azioni legittime connesse all'espletamento del servizio o all'adempimento dei servizi d'istituto in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio purché non vi sia conflitto di interessi.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione degli agenti di Polizia Locale.

La Conferenza dei Sindaci promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

- la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
- l'autosufficienza operativa;
- la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

A tal fine, il Responsabile organizza corsi di formazione privilegiando argomenti di attualità legislativa e le direttive operative.

Il personale neo-assunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla regione Lombardia e curati dall'IREF.

La Conferenza dei Sindaci assicura l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 14 - Ordine di servizio

Il personale, gli strumenti ed i mezzi della Polizia Locale, vengono impiegati, ordinariamente, esclusivamente in servizi inerenti alla Polizia Locale, salvo casi particolari di necessità ed urgenza.

Quando la natura del servizio lo richiede, la Conferenza dei Sindaci deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

Il distacco od il comando del personale della Polizia Locale presso altri uffici o servizi del Comune è consentito solo quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Il personale della Polizia Locale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari. Il Responsabile, o chi lo sostituisce, redige e fa esporre in apposita bacheca "l'ordine di servizio" degli operatori, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Il turno di servizio e l'ordine di servizio di cui al precedente comma possono essere disposti:

- in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- in via riservata quando si tratti di servizi di particolare riservatezza;
- in via immediata e verbalmente in caso di emergenze, anche di protezione civile, ed in caso di gravi necessità non fronteggiabili altrimenti.

Le schede con i turni di cui sopra devono essere conservate agli atti del servizio di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni, di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

A tal fine il dipendente deve accertarsi quotidianamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Il personale viene assegnato dal Responsabile, o dal suo sostituto, ai vari tipi di servizio tenute

presenti le necessità operative, la professionalità e le attitudini di ciascuno, ferma restando la rotazione quando ciò si renda necessario per il miglioramento dei servizi.

Se per esigenze di servizio viene disposta la sospensione del riposo, le eventuali assenze da tali servizi devono essere giustificate allo stesso modo delle assenze dal servizio ordinario.

L'anzianità costituisce criterio di preferenza nell'assegnazione dei servizi, salvo diversa disposizione del Responsabile.

Le comunicazioni di indisponibilità fisiche al servizio devono essere comunicate all'ufficio del personale ed al Responsabile del Servizio o sostituto con congruo anticipo prima dell'inizio del turno per consentire l'organizzazione del servizio.

Art. 15 - Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, dietro richiesta del Responsabile o sostituto, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, l'operatore che smonta deve attendere l'arrivo dell'operatore che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare il Responsabile o sostituto dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, a riposo compensativo.

Art. 16 - Reperibilità

Per la disciplina della Reperibilità si fa riferimento al contratto nazionale e alla normativa vigente.

Art. 17 - Tessera di riconoscimento

Al personale della Polizia municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legislazione regionale.

La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme sia in abito civile.

Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.

La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 18 - Placca di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio conforme alle caratteristiche regionali, recante il numero di matricola all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme o dell'indumento esterno dell'uniforme.

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Servizio Intercomunale l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

CAPO IV

UNIFORME

Art. 19 - Uniforme degli operatori di Polizia Locale

L'uniforme, i distintivi ed i gradi forniti a ciascun operatore della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla regione.

Sulla divisa è consentito portare decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale. La

fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della relativa durata è fatta a spese dell'Amministrazione di appartenenza.

L'amministrazione di appartenenza provvede alla fornitura di dotazioni accessorie all'uniforme così come di quelle necessarie allo svolgimento del servizio.

Art. 20 - Obbligo di indossare l'uniforme

Il personale appartenente alla Polizia Locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta indossa l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che, per motivate esigenze di servizio, non venga disposto od autorizzato l'uso di abiti civili da parte del Responsabile.

Art. 21 - Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Deve avere cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio delle amministrazioni comunali rappresentate.

L'aspetto dell'operatore di Polizia Locale deve essere decoroso, come richiede la dignità della professione svolta e deve essere comunque tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Per il personale maschile la lunghezza dei capelli deve essere tale da lasciare scoperto il collo. Per quello femminile i capelli devono essere portati raccolti.

La barba deve essere tenuta curata.

È vietato variare la foggia dell'uniforme e l'uso di orecchini, monili ed oggetti simili per motivi di sicurezza.

È fatto divieto di fumare e di bere alcolici durante il servizio.

Art. 22 - Saluto

Gli appartenenti alla polizia locale in uniforme di servizio devono il saluto ai superiori, alle autorità civili e militari, alla bandiera, al gonfalone del comune ed in ogni circostanza di luogo e di tempo nei rapporti con l'utenza.

Sono dispensati dal saluto:

- gli operatori che effettuano la regolazione manuale del traffico;
- gli operatori alla guida di veicoli;
- il personale inquadrato in drappello, di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Il saluto è reso portando la mano destra, tesa, all'altezza della visiera del copricapo.

Art. 23 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per necessità dei servizi.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

La Conferenza dei Sindaci, compatibilmente con gli stanziamenti previsti nel piano economico gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.

Art. 24 - Veicoli in dotazione

Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo della guida dei veicoli assegnati al servizio stesso, ed ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento degli stessi.

Il Servizio Intercomunale dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.

Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta. È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura di chi li ha causati e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 25 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

La Conferenza dei Sindaci fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e gli strumenti di autotutela.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, sono destinati a spogliatoi, distinti, se possibile, per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio portando l'arma assegnata individualmente con provvedimento del Sindaco del comune di appartenenza, su richiesta del Responsabile del Servizio Intercomunale.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, l'assegnazione e la custodia della stessa, nonché l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal decreto del ministero dell'interno 4 marzo 1987 n. 145.

L'arma è prelevata previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente versata all'armeria stessa quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'emissione.

L'arma comunque assegnata, deve essere immediatamente versata, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dal Responsabile del Servizio o sostituto, dall'Amministrazione di appartenenza o dal Prefetto con provvedimento motivato.

Gli operatori di Polizia Locale ai quali è stata attribuita la qualifica di pubblica sicurezza sono dotati di manette da utilizzarsi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Gli strumenti di autotutela sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile, da indossare assicurati rigidamente alla cintura.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 26 - Missioni ed operazioni esterne – rappresentanza

Le missioni comunali per soli fini di collegamento e di rappresentanza, nonché per le attività connesse alle esigenze d'ufficio esterne al territorio sono autorizzate dal Responsabile secondo le disposizioni in vigore.

Le operazioni esterne al territorio comunale di competenza d'iniziativa dei singoli, durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge 07 marzo 1986 n. 65.

Le attività esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data comunicazione al prefetto.

In tali casi il Servizio Intercomunale provvede a formulare, d'intesa con i Comuni od amministrazioni interessate, appositi piani od accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.

Sono consentite, nei casi di emergenza che si verificano a ridosso del confine con i comuni limitrofi, operazioni oltre il confine territoriale in ausilio od in collaborazione con le altre forze di polizia.

Art. 27 - Servizi esterni extraistituzionali

Previa autorizzazione del Sindaco del comune di appartenenza potranno essere svolti servizi presso altre amministrazioni comunali o terzi richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del comandante, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel comune di appartenenza.

Per i servizi di cui al precedente comma gli interessati devono fare richiesta scritta al Responsabile ed hanno l'obbligo di sostenere l'onere relativo alle indennità, alle spese e quant'altro dovuto per l'esecuzione del servizio.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 28 - Riposo settimanale Al personale della Polizia municipale spetta almeno un giorno di riposo settimanale.

I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Servizio Intercomunale temperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.

Art. 29 Ferie - Il personale della Polizia Locale ha diritto alle ferie nella misura e con la disciplina previste dalle norme in vigore.

Il Servizio Intercomunale determina i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste dei singoli interessati. Il congedo ordinario è concesso dal responsabile del Servizio.

CAPO VII

RICOMPENSE - PUNIZIONI - DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 30 – Ricompense

Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto in genere per il personale del Comune, possono essere concesse le seguenti ricompense, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) elogio scritto del Responsabile del Servizio;
- b) encomio della Conferenza dei Sindaci;
- c) encomio solenne deliberato dalla Conferenza dei Sindaci;
- d) encomio d'onore deliberato dalla Conferenza dei Sindaci;
- e) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal Responsabile di Servizio o dalla Conferenza dei Sindaci e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro un anno dalla conclusione della attività o del fatto cui è riferita.

Art. 31 – Punizioni

Le sanzioni disciplinari per il personale della Polizia Locale sono quelle previste dalle norme in vigore.

Art. 32 - Difesa in giudizio

Gli appartenenti alla Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione di appartenenza, da un legale.

Art. 33 – Assicurazione

Il personale del Servizio di Polizia Locale è assicurato a cura e spese dell'Ente di appartenenza contro eventuali infortuni o danni di natura fisica, come invalidità temporanea, permanente o mortalità mediante polizza assicurativa, per la copertura dei rischi non coperti dall'INAIL, con una società di assicurazione scelta dall'Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti in materia contrattuale.

Per il Responsabile è prevista, a spese dell'Amministrazione, polizza assicurativa per la responsabilità derivante dal compimento degli atti d'ufficio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Efficacia dei servizi di Polizia Locale

Il Responsabile è tenuto ad informare periodicamente la Conferenza dei Sindaci sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento.

Art. 35 - Violazioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento è individuato da specifica normativa.

Art. 36 - Comunicazione del regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 07 marzo 1986 n. 65 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al ministero dell'interno ed all'assessorato agli enti locali della Regione Lombardia.

Art. 37 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 07 marzo 1986 n. 65;
- alla legge regionale 14 marzo 2003 n. 4;
- al decreto ministeriale 04 marzo 1987 n. 145;
- al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 38 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente statuto comunale.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, e dalla stessa data abroga le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Il presente regolamento comunale è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.2 in data 5.2.16 e pubblicata all'albo comunale il 18.2.16 per quindici giorni consecutivi.

La relativa delibera è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs n.267/00.

Addì 1.3.16

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ventura dr. Gianmaria)